

ORDINANZA MUNICIPALE SUI CANI

Il Municipio di Cureglia

ricevuto a più riprese lamentevoli da parte dei cittadini per il ripetersi di casi di insudiciamento del suolo pubblico da parte di **cani** lasciati al libero vagare o addirittura accompagnati, ed accertato come tali lagnanze abbiano fondamento, in base agli articoli 107 LOC e 42 ROC nonché all'art. 124 ROC che recita:

“E' vietato lasciar vagare animali notoriamente indocili e pericolosi. I cani dovranno, in ogni tempo, essere muniti di collare con piastra metallica per il riconoscimento e tenuti al guinzaglio o accompagnati. Il Municipio potrà, in determinati periodi dell'anno o per il manifestarsi di casi di idrofobia, imporre l'obbligo di munire i cani di museruola”, richiamati gli art. 192 LOC, 44 RaLOC e 159 ROC;

ordina:

- 1. E' vietato lasciare vagare i cani sulle pubbliche vie, piazze e nei giardini pubblici.**
- 2. A salvaguardia dell'igiene, della salute pubblica e del decoro del Comune, i proprietari dovranno far sì che i loro cani non usino, per le loro necessità fisiologiche, il suolo pubblico. In ogni caso gli accompagnatori sono tenuti a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati gli escrementi lasciati dai loro animali.**
- 3. La fuga di cani dal domicilio del proprietario deve essere immediatamente denunciata agli organi di polizia.**
- 4. I cani non custoditi saranno catturati e consegnati alle apposite istituzioni. La riconsegna avverrà dietro versamento delle spese di mantenimento, impregiudicate le disposizioni previste al punto 5.**
- 5. I contravventori sono puniti con la multa sino a fr. 100.--**

La presente ordinanza municipale annulla e sostituisce quella del 25 gennaio 1994.

La presente ordinanza è stata esposta all'albo comunale dal 27 novembre al 12 dicembre 1998, la stessa entra immediatamente in vigore.

IL MUNICIPIO